



COMUNE DI CARTURA
(Provincia di Padova)

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE
(IUC)**

(Art. 1, comma 639 e seguenti L. n. 147/2013)

(Approvato con deliberazioni di C.C. n. 24 del 09/09/2014)

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Oggetto del Regolamento
- Art. 2 Presupposto
- Art. 3 Soggetto attivo
- Art. 4 Componenti del tributo

TITOLO II – DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

- Art. 5 Presupposto del Tributo
- Art. 6 Aliquote e detrazioni
- Art. 7 Periodi di applicazione dell'imposta
- Art. 8 Soggetti Passivi
- Art. 9 Detrazione per l'abitazione principale
- Art. 10 Fattispecie equiparate all'abitazione principale
- Art. 11 Quota statale del tributo
- Art. 12 Agevolazioni
- Art. 13 Unità collabenti
- Art. 14 Fabbricati parzialmente costruiti

TITOLO III – DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

- Art. 15 Norma di rinvio

TITOLO IV – DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

- Art. 16 Presupposto e finalità
- Art. 17 Soggetti passivi
- Art. 18 Immobili soggetti al tributo e determinazione della base imponibile
- Art. 19 Abitazione principale
- Art. 20 Periodi di applicazione del tributo
- Art. 21 Aliquote e detrazioni
- Art. 22 Detrazioni
- Art. 23 Servizi indivisibili e relativi costi

TITOLO V DISPOSIZIONI COMUNI

- Art. 24 Versamenti
- Art. 25 Ravvedimento operoso
- Art. 26 Dichiarazioni
- Art. 27 Rimborsi
- Art. 28 Compensazioni
- Art. 29 Funzionario responsabile
- Art. 30 Verifiche ed accertamenti
- Art. 31 Sanzioni ed interessi
- Art. 32 Accertamento con adesione
- Art. 33 Rateizzazione
- Art. 34 Riscossione coattiva
- Art. 35 Importi minimi
- Art. 36 Trattamento dei dati personali
- Art. 37 Rinvio
- Art. 38 Abrogazioni
- Art. 39 Entrata in vigore

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) nel Comune di Cartura, istituita dall'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 2 - Presupposto

1. L'imposta unica comunale si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili, collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

Articolo 3 – Soggetto attivo

1. E' soggetto attivo del tributo il Comune di Cartura per gli immobili soggetti al tributo che insistono sul suo territorio.
2. Nel caso di immobili che insistono sul territorio di più comuni, l'imposta deve essere corrisposta al Comune di Cartura in proporzione alla superficie degli stessi che insiste sul suo territorio.

Articolo 4 – Componenti del tributo

1. Il tributo si articola in due componenti:
 - *la componente patrimoniale*, costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214;
 - *la componente servizi*, articolata a sua volta:
 - nel *tributo per i servizi indivisibili (TASI)*, di cui all'art. 1, commi 669-679, della L. 27/12/2013, n. 147, destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, come individuati dal presente regolamento;
 - nella *tassa sui rifiuti (TARI)*, di cui all'art. 1, commi 641-666, della Legge 27/12/2013, n. 147, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

TITOLO II – DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Articolo 5 – Presupposto del tributo

1. Il presupposto dell'imposta municipale propria è il possesso di immobili, esclusa, a decorrere dal 01/01/2014, l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
2. L'imposta municipale propria, sempre a decorrere dal 01/01/2014, non si applica altresì:
 - a. alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - b. ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/06/2008 del Ministro delle infrastrutture;
 - c. alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - d. ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19/05/2000, n. 139, dal personale

appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Articolo 6 – Soggetti Passivi

1. Sono soggetti passivi dell'imposta:
 - il proprietario di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
 - il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati, aree edificabili e terreni;
 - il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
 - il locatario, per gli immobili anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
 - il coniuge assegnatario della casa coniugale, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il quale si intende in ogni caso, ai fini del tributo, titolare di diritto di abitazione.
2. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a, del Decreto Legislativo 6/09/2005, n. 206, il versamento dell'imposta è effettuato da chi amministra il bene.

Articolo 7 – Periodi di applicazione dell'imposta

1. La componente IMU dell'Imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tale fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero. A ciascun degli anni solari corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.

Articolo 8 – Aliquote e detrazioni

1. Le aliquote e la detrazione del tributo sono stabilite con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, nei limiti di quanto previsto dai commi 6 e 7 dell'art. 13 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 1, comma 380, let. g, della Legge 24/12/2012, n. 228 e comunque nell'esercizio della potestà regolamentare di cui all'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, entro il termine previsto dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. In mancanza, sono confermate le aliquote e la detrazione vigenti nell'anno precedente, oppure, in assenza anche di queste, le aliquote e la detrazione di base fissata dalla legge.
2. La deliberazione di approvazione delle aliquote e della detrazione del tributo deve essere pubblicata nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legge 28/09/1998, n. 360, ai sensi dell'art. 13, comma 13-bis, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 2011. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati l'anno precedente.

Articolo 9 – Detrazione per l'abitazione principale

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

2. La detrazione di cui al comma precedente può essere incrementata con la deliberazione annuale di approvazione delle aliquote e della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.
3. La detrazione di cui al comma 1 si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del D.P.R. 24/07/1977, n. 616. Per quest'ultima fattispecie non compete l'aliquota prevista per l'abitazione principale dall'art. 13, comma 6, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201.

Articolo 10 – Fattispecie equiparate all'abitazione principale

1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Articolo 11 – Quota statale del tributo

1. E' riservato allo Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 380, let. f), della Legge 24/12/2012, n. 228, il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato all'aliquota standard prevista dello 0,76%, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201.
2. Il Comune ha facoltà di aumentare l'aliquota applicata ai predetti fabbricati fino a 0,3 punti percentuali. Il relativo gettito è di competenza del Comune.
3. La riserva di cui al comma 1 non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dal Comune e che insistono sul suo territorio.
4. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di IMU. Le attività di accertamento e riscossione sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Articolo 12 – Agevolazioni

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 3 del D.L. n. 201/2011 (convertito nella L. n. 214/2011) la base imponibile è ridotta del 50 per cento:
 - a) per i fabbricati di interesse storico o artistico, ai sensi degli artt. 10 e 13 del D.Lgs. n. 42/2004;
 - b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
2. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado strutturale sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, per il quale necessitano interventi di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere c) e d), del D.P.R. n. 380/2001. Tali caratteristiche devono essere generate da cause sopraggiunte non correlabili con il mero mancato utilizzo del bene. Non costituisce, per sé solo, motivo di inagibilità o inabitabilità il mancato allacciamento degli impianti (gas, energia elettrica, fognatura, etc).
3. Si ritengono inagibili o inabitabili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a. strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con potenziale rischio di crollo;
 - b. strutture verticali quali muri perimetrali o di confine, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone con potenziale rischio di crollo totale o parziale;
 - c. edifici per i quali è stata emessa ordinanza di inagibilità o inabitabilità;

4. La riduzione d'imposta decorre dalla data di deposito della dichiarazione di sopravvenuta inagibilità o inabitabilità, che deve essere presentata dal proprietario entro 60 giorni dall'evento. L'ufficio tecnico comunale accerterà e verificherà quanto dichiarato entro i 60 giorni successivi al deposito della dichiarazione al protocollo comunale, confermando le condizioni di fatiscenza dichiarate sulla base delle condizioni di cui alle lettere a), b), c), del precedente comma, o rigettando motivatamente la richiesta.

Articolo 13 – Unità collabenti

1. Per i fabbricati che risultano censiti o censibili all'Agenzia del Territorio come unità collabenti in categoria "F2", la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio dell'area edificabile.

Articolo 14 – Fabbricati parzialmente costruiti

1. I fabbricati parzialmente costruiti sono soggetti ad imposizione nella loro qualità di "fabbricato" (e non di "area fabbricabile") dalla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, dalla data di accatastamento.
2. La superficie dell'area fabbricabile sulla quale è ancora in corso la costruzione è ridotta in base allo stesso rapporto esistente tra la volumetria complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la volumetria della parte soggetta ad imposizione come fabbricato.

TITOLO III – DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Articolo 15 – Norma di rinvio

1. La TARI costituisce *la componente servizi* dell'Imposta unica comunale.
2. Per la disciplina regolamentare della tassa si rinvia alle norme dello specifico regolamento, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 29.05.2014.

TITOLO IV – DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Articolo 16 – Presupposto e finalità

1. Presupposto del tributo comunale per i servizi indivisibili, di seguito TASI, è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli.
2. Il tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune, come meglio specificati dal successivo articolo 23 del presente regolamento.

Articolo 17 – Soggetti passivi

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al precedente articolo 16. In caso di pluralità di possessori o detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi l'occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura del 30%, mentre il titolare del diritto reale sull'immobile della restante quota del tributo. In caso di una pluralità di titolari di diritti reali sull'immobile o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale.

3. Nel caso di detenzione temporanea degli immobili soggetti al tributo di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali a titolo di proprietà, uso, usufrutto, uso, abitazione o superficie. Per l'individuazione di tale fattispecie si fa riferimento alla durata del rapporto.
4. Nel caso in cui l'immobile soggetto al tributo sia oggetto di locazione finanziaria, la TASI è dovuta solo dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto. Per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

Articolo 18 – Immobili soggetti al tributo e determinazione della base imponibile

1. Sono soggetti alla TASI tutti i fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e le aree edificabili, posseduti o detenuti a qualsiasi titolo, così come definiti ai fini IMU.
2. La base imponibile degli immobili soggetti alla TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU)

Articolo 19 - Abitazione principale

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
2. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, in relazione al nucleo familiare, si applicano per un solo immobile.
3. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (box, posti auto, stalle, scuderie, rimesse ed autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Articolo 20 – Periodi di applicazione del tributo

1. Le obbligazioni tributarie nascenti al verificarsi del presupposto del tributo decorrono dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree soggette al tributo e sussistono fino al giorno di cessazione. Il tributo è pertanto dovuto per il periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste il possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree imponibili.
2. La cessazione dell'obbligazione nei confronti del detentore si ha dal giorno in cui la stessa è avvenuta, qualora sia tempestivamente dichiarata entro il termine di presentazione della dichiarazione. In mancanza, l'obbligazione termina dalla data di presentazione della dichiarazione, salvo che l'utente non dimostri con idonea documentazione il momento di effettiva cessazione.
3. La medesima disciplina, di cui al comma 2, si applica qualora intervengano variazioni che comporti effetti sul tributo.

Articolo 21 – Aliquote e detrazioni

1. Le aliquote e le eventuali detrazioni del tributo sono stabilite con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, nei limiti di quanto previsto dai commi 6 e 7 dell'art. 13 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 1, comma 380, lett. g, della Legge 24/12/2012, n. 228 e comunque nell'esercizio della potestà

regolamentare di cui all'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, entro il termine previsto dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. In mancanza, sono confermate le aliquote e le detrazioni vigenti nell'anno precedente, oppure, in assenza anche di queste, le aliquote e le detrazioni di base fissata dalla legge.

2. La deliberazione di approvazione delle aliquote e delle eventuali detrazioni del tributo deve essere pubblicata nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legge 28/09/1998, n. 360, ai sensi dell'art. 13, comma 13-bis, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 2011. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati l'anno precedente.

Articolo 22 – Detrazioni

1. Le detrazioni, quantificate dalla deliberazione di cui al precedente articolo 21, relativamente alle abitazioni principali ed alle unità immobiliari ad esse equiparate, come definite dai precedenti art. 19 e 10 del presente regolamento, possono avere ad oggetto:
 - a) il semplice possesso dell'abitazione principale;
 - b) la presenza all'interno del nucleo familiare anagrafico di figli minori;
 - c) la presenza all'interno del nucleo familiare anagrafico di almeno un soggetto:
 - portatore di handicap congenito totale;
 - portatore di handicap acquisito totale derivato da incidenti stradali o sul lavoro;
 - cieco e/o sordomuto totale.

Articolo 23 – Servizi indivisibili e relativi costi

1. Annualmente, con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina l'aliquota del tributo, saranno determinati in maniera analitica i servizi indivisibili erogati dal Comune e per ciascuno di tali servizi, saranno indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.
2. La deliberazione sopra richiamata dovrà altresì indicare la percentuale di copertura dei costi del servizio assicurata dalla TASI.

TITOLO V DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 24 – Versamenti

1. Il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso è effettuato in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno, mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 241/97 e dell'apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo o del bollettino postale approvato con D.M. 23/11/2012.
2. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 360/1998 entro la data del 28 ottobre di ciascun anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre anzidetto si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.
3. Gli enti non commerciali effettuano il versamento dell'imposta esclusivamente mediante modello F24, secondo le disposizioni dell'art. 17 del Decreto Legislativo 241/1997, in 3 rate. Le prime due, di importo ciascuna pari al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, entro i termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento. La terza rata, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno del-

l'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento. Gli enti non commerciali possono compensare i versamenti con i crediti nei confronti del Comune risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente al 01/01/2014.

4. Ai sensi dell'art. 1, comma 168 della L. n. 296/2006, i versamenti d'imposta non devono essere eseguiti quando l'importo complessivo annuo dovuto per tutti gli immobili posseduti o detenuti dallo stesso contribuente risulta uguale o inferiore ad € 2,00.
5. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
6. Si considerano regolarmente eseguiti purché l'imposta sia stata totalmente assolta per l'anno fiscale e sia stato comunicato all'ufficio competente:
 - a) versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri;
 - b) versamenti effettuati dall'amministratore per conto dei condomini per gli immobili indicati nell'articolo 1117, n. 2, del codice civile, oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o è attribuibile un'autonoma rendita catastale.
7. Il curatore dell'eredità giacente, nei limiti dell'attivo ereditato, è tenuto all'assolvimento degli obblighi tributari anche ricorrendo alla vendita dei beni ereditati. In questo caso è tenuto al versamento dell'imposta dovuta entro 3 mesi dall'incasso del prezzo di vendita.

Articolo 25 – Ravvedimento operoso

1. I contribuenti che non hanno pagato l'IMU o la TASI entro la scadenza prevista possono regolarizzarsi con il "ravvedimento operoso". In tal caso è prevista la regolarizzazione dei versamenti omessi, parziali o tardivi con il pagamento dell'imposta dovuta, delle sanzioni in misura ridotta (anziché del 30% come previsto in caso di accertamento), e degli interessi, a maturazione giornaliera, nella misura del saggio legale vigente.
2. Il ravvedimento è previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 472/97 e successive modificazioni, e consente la regolarizzazione entro:
 - quattordici giorni, con la sanzione dello 0,2% per ogni giorno di ritardo;
 - dal quindicesimo giorno fino a 30 giorni, con la sanzione del 3%;
 - oltre i trenta giorni ed entro un anno, con la sanzione del 3,75%.
3. Oltre il termine di un anno, di cui all'art. 13 del D.Lgs. 472/97, è stabilita la possibilità di regolarizzare i debiti IMU e TASI con il pagamento dell'imposta dovuta, degli interessi, a maturazione giornaliera nella misura del saggio legale vigente, e delle sanzioni del 15%.

Articolo 26 – Dichiarazioni

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa all'imposta unica comunale entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
2. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU. In sede di prima applicazione del tributo si considerano valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU o della previgente ICI, contenenti tutti gli elementi utili per l'applicazione del tributo. Tutti i possessori di immobili soggetti alla TASI che non hanno presentato nel tempo una valida dichiarazione ICI o IMU, ovvero la cui dichiarazione non contiene tutti gli elementi necessari per applicare il tributo, nonché tutti i detentori degli stessi, sono tenuti a presentare la dichiarazione TASI nel termine indicato dal precedente comma 1.
3. Per la presentazione della dichiarazione TARI si applicano le norme specifiche del Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.11 del 29.05.2014.

Articolo 27 – Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. La procedura di rimborso si attiva sulla base di specifica e motivata domanda scritta da parte del contribuente. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza (art. 1, comma 164 della L. n. 296/2006).
2. La domanda di rimborso deve essere corredata di ogni documentazione utile ai fini dell'istruttoria non già in possesso di Pubbliche Amministrazioni. In caso di comunicazione di sospensione del rimborso per richiesta di chiarimenti e/o di documentazione la domanda è da ritenersi decaduta decorsi 90 giorni senza la presentazione delle integrazioni richieste. Pertanto, il contribuente che volesse dar eseguito al rimborso è tenuto a ripresentare nuovamente la domanda.
3. L'istruttoria del rimborso non potrà essere avviata prima dell'avvenuta messa in atti della rendita.
4. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura del tasso legale, così come previsto dall'art. 1, comma 165 della L. n. 296/2006;
5. Ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e dell'art. 1, comma 168 della L. n. 296/2006, non si effettuano rimborsi d'imposta per l'annualità richiesta se l'importo risulta uguale o inferiore ad € 10,00 per ciascun soggetto passivo.

Articolo 28 – Compensazioni

1. In alternativa al rimborso, e solo sulla parte d'imposta di competenza comunale, si può chiedere al Comune la compensazione con le prossime rate dell'IMU o della TASI, senza interessi, utilizzando l'apposito modello di richiesta di rimborso, purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso.
2. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, il contribuente può essere autorizzato ad utilizzare la differenza in compensazione nei versamenti successivi, ovvero può chiederne il rimborso. In tal caso, il termine di decadenza per il diritto al rimborso si computa alla data di prima applicazione della compensazione.
3. La domanda di compensazione va presentata entro 30 giorni precedenti la scadenza della rata con la quale si ha intenzione di effettuare la compensazione.

Articolo 29 – Funzionario responsabile

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge. La Giunta può altresì nominare responsabili differenti per i singoli tributi componenti l'imposta unica comunale.

Articolo 30 – Verifiche ed accertamenti

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di ser-

vizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;

- c) accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato dal responsabile del tributo, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.
 - Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
 - d) utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi :
 - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
 3. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo. L'avviso di accertamento relativo ad un medesimo periodo d'imposta può riguardare congiuntamente tutti i tributi componenti la IUC o anche solo uno o alcuni di essi, potendosi altresì emettere anche più avvisi per una medesima annualità purché riguardanti tributi diversi o violazioni differenti.
 4. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato.
 5. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Articolo 31 – Sanzioni ed interessi

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'IMU o della TASI risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del Decreto Legislativo 472/97. Nel caso di versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 64, comma 1 let. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.
3. Le sanzioni di cui al precedente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.

Articolo 32 – Accertamento con adesione

1. Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica all'imposta unica comunale l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal Decreto Legislativo 218/1997.

Articolo 33 – Rateizzazione

1. Su richiesta del contribuente raggiunto da avvisi di accertamento IMU o TASI, le somme complessivamente dovute per annualità arretrate, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria dello stesso, possono essere versate in rate mensili con importo minimo non inferiore a 50,00 euro, alle seguenti condizioni:
 - importo minimo del debito complessivo nei confronti del Comune pari ad € 300,00;
 - numero massimo di rate: 24;
 - per debiti complessivi superiori ad € 5.000,00 presentazione di idonea garanzia fideiussoria rilasciata, ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006, da istituto di credito o assicurativo, avente durata pari a tutto il periodo della rateizzazione, aumentato di un semestre;
 - per debiti complessivi inferiori ad € 5.000,00 il mancato pagamento anche di una sola rata determina la decadenza automatica dal beneficio concesso e l'immediata iscrizione a ruolo della cifra residua.
2. La domanda di rateizzazione può essere presentata entro i termini di definitività dell'atto.
3. Il Responsabile del Tributo adotta il provvedimento con cui viene concessa o respinta la dilazione di pagamento informando per iscritto il contribuente, entro 60 giorni dalla richiesta.
4. Se la rateizzazione richiesta viene accordata, le rate scadono l'ultimo giorno del mese successivo a quello della comunicazione.

Articolo 34 – Riscossione coattiva

1. In caso di mancato integrale pagamento dell'avviso di cui al precedente articolo 32, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.
2. La notifica del relativo titolo esecutivo avviene, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell'art. 1, comma 163, della L. 296/2006.

Articolo 35 – Importi minimi

1. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad euro 10,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

Articolo 36 – Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003.

Articolo 37 – Rinvio

1. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme legislative disciplinanti l'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011 ed all'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni con la L. n. 214/2011.
2. Si intendono automaticamente recepite ed integralmente acquisite al presente regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia, senza necessità di ulteriori atti.

Articolo 38 – Abrogazioni

1. Viene integralmente abrogato il previgente Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) approvato con Deliberazione di C.C. n. 20 del 29.07.2014.

Articolo 39 – Entrata in vigore

2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.